



Associazione  
Guide escursionistiche ambientali  
del Piemonte

---

# **CODICE DEONTOLOGICO ASSOCIAZIONE GEA PIEMONTE**

**Rev. Novembre 2020**

La professione di Guida Escursionistica Ambientale o Accompagnatore Naturalistico (a seguire GEA) è una professione disciplinata dalla Regione Piemonte con incarico alle singole Province per la tenuta degli elenchi professionali, per la vigilanza e per il controllo. La categoria professionale non ha un organismo di autogoverno e autodisciplina nazionale.

Le GEA di GEA PIEMONTE devono possedere l'abilitazione professionale ai sensi della L.R. 33/2001, essere iscritti agli elenchi professionali curati e tenuti dalle Province ai sensi della L.R. 33/2001 art 7 ed aver versato la quota associativa nei termini stabiliti dall'Associazione.

Le norme che seguono sono l'applicazione dei principi contenuti nel Codice Civile, nella L.R. 33/2001 e nelle altre norme regolanti la professione; contengono il frutto dell'analisi di situazioni concrete concernenti lo svolgimento dell'attività professionale e dei comportamenti deontologici condivisi dagli associati.

Il presente Codice, diviso in quattro capitoli, ha come oggetto l'esposizione dei diritti e dei doveri della GEA, nell'esercizio della professione, sia essa svolta in modo esclusivo e continuativo o altrimenti.

- Capitolo I: Competenze
- Capitolo II: Attività Professionale
- Capitolo III: Sicurezza e Soccorso
- Capitolo IV: Sanzioni Disciplinari

## Cap I - Competenze

La GEA guida e accompagna singoli o gruppi su tutto il territorio illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici, storici e culturali, in ambiente extraurbano e/o urbano, assicurando la necessaria assistenza tecnica ad esclusione dell'uso di tecniche di progressione alpinistiche.

L'attività di accompagnamento può essere svolta in modi, con metodologie e con mezzi differenti. La GEA che svolge attività su terreno innevato deve formarsi adeguatamente e dotarsi delle attrezzature di sicurezza necessarie. Altre attività possono essere svolte secondo le abilitazioni professionali e/o competenze specifiche del GEA e/o in collaborazione parziale o totale con figure professionali esterne.

La GEA può svolgere la propria attività su tutto il territorio dell'Unione Europea e al di fuori di questo deve attenersi alle disposizioni locali che regolano l'esercizio della sua professione.

Nell'ambito della propria professione la GEA può svolgere le seguenti attività:

- accompagna in visita a Parchi Nazionali, Parchi Naturali, Riserve Naturali, Riserve Naturali Protette, SIC, ZPS, altre aree protette, musei, mostre ed altre strutture espositive illustrando gli elementi di carattere naturalistico, storico, culturale o etnico;
- accompagna in visita a singoli ecosistemi, anche urbani, illustrandone le caratteristiche;
- accompagna in visita in grotte, gallerie minerarie e affini;
- organizza incontri e corsi sia autonomamente sia con collaboratori, in ambiente esterno, in aule, edifici o affini nei quali tratta di, divulga e/o insegna tecniche escursionistiche, temi di educazione ambientale, materie naturalistiche, storiche e culturali;
- organizza e partecipa ad incontri necessari e/o pertinenti allo svolgimento, all'illustrazione ed alla promozione della propria attività e all'illustrazione e alla promozione del territorio, con i mezzi, con i modi e nei luoghi ritenuti più opportuni;
- individua e realizza percorsi escursionistici e didattici, contribuisce e collabora alla realizzazione ed alla manutenzione della rete sentieristica e della relativa segnaletica e cartellonistica, secondo le proprie competenze professionali ed in base alla propria specializzazione;
- collabora con le istituzioni scolastiche affiancando il corpo docenti nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale, con interventi didattici rivolti sia al corpo docenti che agli studenti sia in uscite didattiche sia in aula e affini;
- collabora, con i soggetti preposti o interessati, a tutte quelle attività che implicino conoscenze dei temi ambientali e/o tecniche professionali che gli sono proprie.

## Cap II - Attività Professionale

Nello svolgimento della propria attività professionale la GEA deve:

- Essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica all'esercizio della professione rilasciato da ente provinciale o regionale che certifica l'abilitazione allo svolgimento della professione, sia essa regolamentata da legge regionale o nazionale, e la frequenza ai corsi di aggiornamento previsti dalla L.R. 33/2001 art 6.
- Attenersi alle leggi nazionali e regionali ed alle disposizioni locali che regolamentano la professione di GEA, alle leggi nazionali e regionali attinenti al Diritto del Lavoro.
- Essere munita di specifica copertura assicurativa di Responsabilità Civile.
- Dichiarare la propria appartenenza associativa a GEA PIEMONTE sia nella propria attività (a mezzo mostrina e/o tesserino GEA PIEMONTE) sia nella promozione tramite sito web, social, dépliant, volantini o affini (logo GEA PIEMONTE) che in carte intestate (logo GEA PIEMONTE).
- Garantire una prestazione al meglio delle proprie capacità. Per questo ha il dovere di:
  - Aggiornare e/o ampliare le proprie conoscenze di natura tecnica, culturale, educativa;
  - Curare la propria condizione fisica;
  - Fare uso di attrezzature e mezzi adeguati.

- Segnalare a GEA PIEMONTE e agli enti preposti i casi in cui lo svolgimento dell'attività di accompagnamento è svolta in maniera impropria, illegale, abusiva o non rispondente alla deontologia professionale.
- Attenersi alle disposizioni del presente codice deontologico comunque e dovunque svolga la propria attività.
- Collaborare con quanti agiscono o si muovono sul territorio. Nello specifico deve:
  - Collaborare con i colleghi;
  - Collaborare con gli enti preposti alla salvaguardia ambientale e con la Protezione Civile;
  - Segnalare ai soggetti o agli enti preposti o interessati le situazioni di pericolo o di danno;
  - Dare le informazioni necessarie alla sicurezza di altre persone;
  - Contribuire al rispetto dell'ambiente naturale e antropico.
  - In merito alla presenza di animali al seguito dei propri accompagnati:
  - Assicurarsi che il percorso non presenti divieti all'introduzione di animali domestici e/o restrizioni alla conduzione degli stessi (guinzaglio, museruola e affini) e comunicarli al proprietario.
  - Valutare l'idoneità del percorso e del gruppo accompagnato alla presenza di uno o più animali al seguito così da evitare disturbo e disagio al gruppo.
- Attenersi alle disposizioni del presente Codice Deontologico comunque e dovunque svolga la propria attività.

### Cap III - Sicurezza e Soccorso

La GEA deve usare diligenza, perizia e prudenza nella valutazione delle condizioni ambientali, delle capacità umane, dei mezzi e delle attrezzature e non deve mai mettere o tenere in situazione di pericolo chi sta accompagnando. Ciò nonostante la GEA non può mai prevedere né prevenire in modo totale i rischi, né garantire al proprio cliente la sicurezza assoluta.

La GEA deve prestare aiuto e soccorso a chi accompagna, in tutti i casi di necessità, nell'ambito delle competenze e capacità la cui preparazione è prevista dal profilo professionale.

È obiettivo primario della GEA limitare al massimo, per quanto possibile, gli eventuali danni a chi accompagna in caso di malori, incidenti o simili e di chiamare prontamente un soccorso specializzato ove necessario.

La GEA deve avere la capacità di muoversi autonomamente in sicurezza su terreno escursionistico impegnativo, sia su sentiero tracciato che al di fuori di esso.

La GEA deve sempre portare con sé una dotazione di materiale di primo soccorso atta ad affrontare le necessità eventuali e commisurata alle dimensioni del gruppo accompagnato.

La GEA deve saper valutare la priorità d'azione e d'intervento tra l'interesse nella sicurezza della totalità gruppo che accompagna e quello del singolo componente del gruppo stesso, non

mettendo in pericolo la propria persona, che rappresenta il tramite con i soccorsi, il soggetto garante della sicurezza degli accompagnati, l'operatore di primo soccorso più prossimo. In presenza di personale qualificato la GEA delega le operazioni di primo soccorso.

La GEA deve intervenire in caso di necessità in aiuto o soccorso verso persone che non sta accompagnando solo a condizione di non compromettere la sicurezza dei propri accompagnati e propria.

La GEA deve sempre rapportare il numero dei propri accompagnati alle difficoltà dell'itinerario, avendo cura di limitarne la quantità, per garantire gestione ottimale, assistenza adeguata e sicurezza al gruppo.

## Cap IV - Sanzioni Disciplinari

Costituisce motivo di sanzione disciplinare da parte dell'Associazione la violazione di uno o più doveri stabiliti dal presente Codice Deontologico.

La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni causati dal proprio comportamento o con esso.

Le sanzioni irrogabili sono:

1. L'avvertimento, ovvero sia diffida verbale dal recidivare nella mancanza o nell'errore commesso;
2. La censura, ovvero sia dichiarazione di biasimo scritta;
3. La sospensione, ovvero sia temporanea sospensione dall'Associazione;
4. L'espulsione, ovvero sia la radiazione definitiva dall'Associazione senza possibilità di riammissione.

La sanzione disciplinare è pronunciata dal Consiglio Direttivo GEA PIEMONTE con decisione motivata, previa audizione dell'interessato, secondo i termini e le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

LUOGO E DATA

Mergozzo, Novembre 2020